



SENTENZA n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA

Il Tribunale di Brindisi, in persona del giudice Dott. Antonio Ivan Natali, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n.218/2007 del Ruolo Generale promossa

D A

G. F., F. C., G. E., quest'ultimo in proprio e anche nella qualità di curatore speciale della minore **V. F.**, rappresentati dall'Avv. Paola Resta

ATTORI

CONTRO

C. G., con l'Avv.
N. ASS. NI, con l'Avv.
V. G., con l'Avv.
V. ASS.NI, con l'Avv.

NONCHÉ DA

V. G., con l'Avv.

CONTRO

C. G., con l'Avv.
N. ASS. NI, con l'Avv.
V. ASS.NI, con l'Avv.

CONVENUTI

FATTO E DIRITTO

Gli attori, ciascuno nella propria qualità, introducevano giudizio civile dinanzi a questo Tribunale per vedersi riconoscere il risarcimento del danno patito a seguito della morte prematura di **G. F.** (anni 32) e del figlioletto **V. M.** (mesi 9) da addebitarsi a colpa e responsabilità esclusive di **C. G.** e **V. G.**, che con condotta imperita e nel totale spregio delle norme imposte dal codice della strada avevano provocato l'incidente stradale ove trovavano la morte madre e figlio.

Si costituivano in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo tutti i convenuti, i quali, ciascuno per le proprie ragioni, impugnavano e contestavano la avanzata pretesa risarcitoria.

La compagnia assicuratrice G.s.p.a. (già N. s.p.a.) e C. G. assumevano che non vi fosse alcuna responsabilità da addebitarsi al C. in considerazione della circostanza che al momento del sinistro l'autovettura condotta da quest'ultimo si trovava in posizione di quiete, né era emersa alcuna prova che potesse far desumere anche una minima corresponsabilità dello stesso nella causazione del sinistro mortale. Inoltre, doveva comunque tenersi in conto la circostanza che G. F. non indossasse le cinture di sicurezza al momento dell'impatto mortale, motivo per il quale doveva ritenersi responsabile della sua morte e di quella del piccolo M..

La tesi sulla corresponsabilità della Sig.ra G. F. era, altresì, prospettata dalla V. Ass.ni che chiedeva il rigetto della domanda attorea, insistendo perché fosse dichiarata la responsabilità "prevalente" della Sig.ra G. nella determinazione dell'evento lesivo, nonché la sua esclusiva responsabilità per la morte del piccolo M..

V. G., invece, chiedeva fosse dichiarata la esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro a carico di C. G..

Il giudizio introdotto da V. G. contro la V. Assicurazioni S.p.A. e N. S.p.A. (oggi Groupama Assicurazioni S.p.A.) veniva riunito al presente, stante le ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.

Responsabilità nella causazione del sinistro a carico di entrambi i conducenti convenuti in giudizio

Il ctu, ricostruendo gli eventi in maniera puntuale e tecnica, hanno accertato che V. G. viaggiava ad una velocità superiore rispetto al limite di marcia consentito in quel tratto di strada (50 km) e che il C. aveva invaso la corsia di marcia percorsa dal V. G., non rispettando il segnale di STOP posto sulla propria corsia di marcia. In particolare, dall'effettuata analisi, il Consulente ha potuto accertare che la manovra effettuata dal V. era stata messa in atto al fine di evitare la "turbativa" (veicolo del C.) che aveva incontrato sulla corsia di marcia di percorrenza.

In particolare, il ctu poneva in rilievo, a pag. 19, che "il V. è stato costretto ad effettuare una frenata di emergenza perché sulla sua direzione di marcia ha visto un ostacolo imprevisto, una "turbativa" alla circolazione, e per evitare, come tutti

gli automobilisti fanno in genere, ha effettuato una manovra di diversione dello spazio impedito a quello libero. Poiché la turbativa in atto era diretta da sinistra verso destra, rispetto alla sua direzione di marcia, ha agito in modo energico sul sistema frenante ed ha deviato sulla propria destra nel tentativo di evitare l'urto....".

Quanto alla condotta del V., il CTU ing. Z. ha accertato: che sulla strada percorsa da V. G. vige un «*limite massimo di velocità 50 Km/h*»; che «*le due vetture non sono venute a contatto*»; che «*Applicando il Principio della Conservazione dell'Energia alla vettura Opel Vectra (condotta dal V.) è possibile calcolare la sua velocità massima di marcia ...si trova $VA=35,0 \text{ m/s}=126 \text{ Km/h}$* »; che «*la vettura Opel Vectra distava dalla successiva 1^a zona di collisione...circa 92,0 m e dalla seconda collisione circa 112,50 m*»; che «*se la velocità della Opel Vectra fosse stata quella imposta dal segnale verticale di 50 Km/h questa si sarebbe potuta arrestare in uno spazio totale (spazio di arresto) ... 30,74 m*»; che «*Da tali calcoli scaturisce che se il V. avesse rispettato il limite di velocità imposto dalla segnaletica verticale, di 50 Km/h, questi si sarebbe arrestato molto prima dell'intersezione, e non avrebbe urtato di striscio il guard-rail né avrebbe urtato la Fiat Uno, condotta dal C., se questa avesse invaso completamente la sua corsia di marcia*».

Il CTU ing. Zongoli segnala, poi, come causa indiretta la presenza di un fitto canneto che limitava la visibilità ai due conducenti.

Perviene a conclusioni sostanzialmente identiche, specie in ordine alla responsabilità in capo a V. G., il consulente del PM ing. S. C. nella relazione depositata nel procedimento penale RGNR 4493/05, acquisita in atti. Afferma, infatti, l'ing. Carati che: «*emerge certa la responsabilità, sulla genesi del fatto (e delle sue conseguenze), in capo al conducente V., per aver circolato a velocità (110÷115 Km/h), nettamente superiore a quella massima (50 Km/h) ammessa su quel tratto di S.P.79*».

Ha spiegato il perito che «*la sussistenza di nesso eziologico fra eccesso di velocità ed incidente scaturisce dalle seguenti considerazioni: viaggiando a 50 Km/h, il V. si sarebbe potuto arrestare in uno spazio ... $s_{arr} = 18+14 = 32 \text{ m} \ll 93\div 99 \text{ m} \ll 103\div 111 \text{ m}$ Ciò significa che, a parità di ogni altra condizione, il V., se avesse rispettato il limite di velocità imposto dall'Ente Proprietario, si sarebbe*

potuto fermare ben prima di raggiungere l'area di incrocio, e quindi non sarebbe entrato in collisione né con il C. (se sulla sua traiettoria) né contro l'ostacolo fisso successivo». Conclude l'ing. Carati affermando che *«l'incidente è attribuibile, con certezza, al comportamento del V., per infrazione dell'art.142 C.d.S., per avere cioè circolato a velocità ben superiore a quella massima (50 Km/h)».*

Inoltre, la relazione redatta a firma dell'Ing. Carati, Tecnico dell'Ufficio del P.M. ha posto, in rilievo, a pag. 18 che il *“V. iniziò a percepire la situazione di possibile imminente pericolo, e decise l'energico intervento sul freno del suo veicolo. Tale situazione di pericolo fu certamente l'avvio della fase di immissione del C. sulla strada proV.ale”.*

Invero, le conclusioni del ctu sulla genesi dei suddetti danni sono condivise dal Tribunale, in quanto basate su un obiettivo, approfondito e coerente studio degli stessi, oltre che fondate su criteri tecnici immuni da errori e vizi logici immediatamente rilevabili.

Orbene, in relazione alla responsabilità del V. possono dirsi emersi sufficienti elementi di giudizio anche in considerazione delle circostanze che si vanno ad esplicitare.

D'altronde, risulta acquisita agli atti la sentenza penale di patteggiamento resa nei confronti del medesimo.

Come noto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la sentenza penale, emessa a seguito di applicazione della pena formulata dall'imputato ai sensi dell'art. 444 c.p.p., costituisca elemento di prova, se non altro a livello indiziario, ai fini della valutazione della responsabilità dell'imputato in relazione al fatto di reato contestato.

Si é, infatti, affermato che *“la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Pertanto la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova”* (Corte di Cass., Sezioni Unite, 31.7.2006 nr. 17289; Cass. Civ., Sezione III, sentenza nr.

9456/2013, cfr. ex multis Cass. Civ. nn. 3626/2004, 9358/2005, 19251/2005, 20765/2005, 2213/2006, 23906/2007 e 26263/2011).

Sotto il profilo della responsabilità del Campi, la pronuncia di primo grado aveva condannato il medesimo per aver cagionato la morte di G. F. e V. M. per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (art. 142 C.d.S.), dell'art. 140 c.d.s. per non aver circolato in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione; dell'art. 143 c.d.s. perché non si manteneva in prossimità del margine destro della carreggiata.

Invero, non è contestato che la Corte di Cassazione con sentenza depositata in data 22.07.2013, di annullamento di quella di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" resa dalla Corte d'Appello di Lecce, non ricorrendo elementi per assolvere l'imputato, abbia dichiarato estinto il reato per prescrizione.

Occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (Cassa. Civ. Sez. Unite, 26/1/2011 nr. 1768) nel premettere che la sentenza di prescrizione non fa stato nel giudizio civile, ha tuttavia ribadito che il giudice civile dovrà in ogni caso "tenere conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale". Dunque, deve ritenersi che il sinistro mortale per cui è causa si sia verificato, in conseguenza del comportamento colposo di entrambi i convenuti in giudizio. Nondimeno, ritiene questo Giudice che debba riconoscersi rilievo preminente all'apporto causale del V., da quantificarsi nella misura del 70 per cento.

Esclusione di responsabilità a carico di G. F.

Parte convenuta assume la responsabilità esclusiva, o quanto meno prevalente, di G. F. per non avere la stessa indossato le cinture di sicurezza.

La eccezione *de qua* non può essere accolta non essendo stato fornito in merito alcun idoneo elemento di prova.

Per contro, depone in senso contrario a tale assunto, la circostanza - idonea ad assurgere a elemento indiziario - che il convenuto V. G. abbia dichiarato che la G. indossava regolarmente le cinture di sicurezza.

Inoltre, in applicazione di una regola di comune esperienza, tenuto conto del violento impatto subito dall'autovettura di V. G., con il conseguente

accartocciamento e deformazione delle lamiere, sia nella parte anteriore che nella parte posteriore, si può ragionevolmente escludere che il corretto uso dei sistemi di ritenzione avrebbe determinato un esito apprezzabilmente diverso rispetto all'evento letale purtroppo verificatosi.

Danno non patrimoniale, *sub specie* di danno morale iure proprio e di c.d. danno da perdita del rapporto parentale.

Come noto, con la sentenza n. 26972 dell'11.11.2008, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno definito il danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., una categoria unitaria in quanto tale, non suscettibile di suddivisioni, al suo interno, in altre categorie; potendosi fare riferimento a determinati tipi di pregiudizio in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita di rapporto parentale) solo con finalità meramente descrittive.

Sotto altro profilo, le Sezioni dell'11-11.08, nell'ancorare la risarcibilità del danno non patrimoniale all'indefettibile presupposto del rilievo costituzionale del bene lesa, hanno ammesso la risarcibilità di tale voce di danno nel caso di uccisione di un congiunto.

Il suddetto fondamento viene rinvenuto negli artt. 2-29-30 Cost.

In particolare, poiché la Costituzione garantisce espressamente i diritti inviolabili dell'uomo anche nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e tra queste vi rientra la famiglia (art. 29), il fatto illecito del terzo che ha causato la morte del congiunto, ledendo i correlati diritti dei familiari, determina in capo a questi un danno ingiusto qualificabile come danno esistenziale" (Tribunale di Firenze 21.2.200).

Secondo le stesse Sezioni Unite, *"la perdita di un congiunto provoca uno sconvolgimento della vita familiare (c.d. danno da perdita del rapporto parentale)"* e *"tale pregiudizio di tipo esistenziale, poiché conseguente alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia, è risarcibile"*.

Orbene, secondo la Suprema Corte, darebbe luogo a una duplicazione del risarcimento – e le ragioni logiche di tale assunto sono immediatamente eV.bili e condivisibili - la congiunta attribuzione, al familiare della persona defunta o gravemente lesa al punto da determinarne lo stato vegetativo o il coma, del danno

morale, inteso così come già evidenziato, e del danno da perdita del rapporto parentale

Infatti, la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita dai familiari e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita non sono ontologicamente diverse e sottendono lo stesso disagio psichico.

Tale disagio, eventualmente, può essere idoneo a dare luogo ad una patologia medica, e in tal caso - seguendo il ragionamento delle Sezioni Unite - si sarebbe nell'ambito del danno non patrimoniale di tipo biologico.

Ne discende una forte compressione dell'ambito operativo del danno morale soggettivo in favore, da un lato, del danno biologico e, dall'altro, del danno da perdita del rapporto parentale, a loro volta, mere figure descrittive dell'unica categoria concettuale del danno non patrimoniale.

Nondimeno, le conclusioni delle Sezioni Unite non sono, sul punto, condivisibili.

Infatti, il danno di tipo biologico, *sub specie* di un pregiudizio alla sfera psichica che rinverga la propria genesi nel danno morale non può essere considerato un "mero doppione" del danno da "danno da perdita del rapporto parentale" - essendo indubbio come le suddette categorie descrittive di danno (danno biologico e danno da perdita del rapporto parentale), sottendano interessi costituzionalmente garantiti, autonomi e distinti.

E se anche, sotto un profilo empirico, il pregiudizio morale può diventare patologico, e, quindi, dare luogo ad una lesione dell'integrità psico-fisica, è indubbio che, anche quando diventi tale, conserva una propria autonoma identità, (almeno per lo spazio temporale precedente a tale evoluzione patologica), né il secondo può assorbire il primo rendendolo *uti non esset*.

Orbene, di recente è stato affermato che *"il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile esistenziale, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione*

atomistica dei suoi effetti (in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, in un caso di danno da uccisione del prossimo congiunto, aveva liquidato ai congiunti due diversi danni, definiti l'uno morale e l'altro esistenziale) (Cassazione civile sez. III, 20 novembre 2012, n. 20292).

Per contro, si deve condividere la pronuncia di San Martino quando afferma che il risarcimento del cd. "danno da perdita del rapporto parentale" debba essere considerato idoneo ad assorbire il *c.d pretium doloris* che non trasmodi in danno biologico.

Ai fini probatori, è indubbio che il profondo sconvolgimento della vita familiare dei componenti del nucleo familiare e delle loro abitudini di vita non debba essere necessariamente oggetto di una prova *ad hoc*.

Infatti, lo stesso - sulla base dell'*id quod plerunque accidit* e in assenza di prova contraria - deve ritenersi eziologicamente riconducibile alla scomparsa della congiunta.

D'altra parte, è conforme alla comune esperienza che la morte di un figlio o di un fratello, a seguito di sinistro stradale - essendo tal ultimo legato, in vario modo e misura, ai componenti del nucleo di appartenenza - sia idonea a determinare la frattura traumatica delle relazioni sentimentali e affettive in atto al momento della morte, producendo un'infinita serie di pregiudizi che si riflettono negativamente sull'esistenza dei prossimi congiunti successivamente alla morte del parente e che fanno sì che la loro vita di relazione non sia più la stessa (Trib. Napoli, 12 febbraio 2002).

Nel caso di specie, l'espletata attività istruttoria consente di ritenere che la vita dei genitori della G. sia stata apprezzabilmente compromessa nella sua struttura, determinandone una "deviazione" dal percorso naturale e fisiologico, e trasformandosi in un "cammino" "spoliato" del contesto familiare che si organizzava prima dell'evento.

D'altronde, nel caso di specie, in applicazione di una regola di comune esperienza, deve ritenersi che la morte di una giovanissima donna (32 anni) e del suo bambino (9 mesi) incida negativamente e si ripercuota sull'assetto di tutti i rapporti esistenti nel nucleo familiare.

D'altra parte, se l'evento non fosse accaduto ben potevano i genitori della defunta (madre e padre anziani) ipotizzare di premorire ad entrambi.

Dunque, deve ritenersi che il tragico evento abbia creato degli inevitabili squilibri nei congiunti superstiti, alterando decisamente il loro vissuto.

Le medesime considerazioni sono estendibili agli altri familiari.

Deve, dunque, riconoscersi il diritto dei prossimi congiunti al risarcimento del cd. "danno da perdita del rapporto parentale" che deve considerarsi "assorbente" rispetto al *c.d. pretium doloris*.

Strumento prescelto per la commisurazione del danno

Si ritiene opportuno applicare, al caso di specie, ai fini della valutazione del danno individuato dal CTU, le tabelle di Milano, in quanto strutturate e concepite - diversamente dalle attuali Tabelle di Lecce - in funzione del nuovo inquadramento concettuale del danno non patrimoniale, quale categoria unitaria, cui sono approdate le Sezioni Unite dell'11.11. 2008. Né la maggiore o minore diffusione delle stesse presso i tribunali locali - a fronte della prevalenza statistica delle tabelle milanesi sul territorio nazionale - può costituire ragione sufficiente ad impedirne l'applicazione nel caso di specie.

D'altronde, come affermato dalla Suprema Corte, con la sentenza del 2011, n. 12408, alle tabelle milanesi deve riconoscersi "una sorta di vocazione nazionale", anche perché, coi valori da esse tabellati, esprimono il valore da ritenersi "equo", e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità.

Ciò, al punto che l'applicazione delle suddette tabelle sarebbe oggetto di un vero e proprio uso normativo.

Orbene, le nuove Tabelle - approvate il 28 aprile 2009 e aggiornate nel 2013 - presentano profili di innovatività rispetto alle precedenti tabelle quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica. Infatti, esse individuano il nuovo valore del c.d. "punto" muovendo dal valore del "punto" delle Tabelle precedenti (connesso alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato in riferimento

all'inserimento nel valore di liquidazione "medio" anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla "sofferenza soggettiva" di una percentuale ponderata (dall'1 al 9% di invalidità l'aumento è del 25% fisso, dal 10 al 34 % di invalidità l'aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%, dal 35 al 100% di invalidità l'aumento torna ad essere fisso al 50%), e prevedendo inoltre percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di c.d. personalizzazione.

A tale titolo – considerato, da un lato, i valori indicati dalle suddette tabelle di Milano, così come che il punto del danno non patrimoniale ricomprende, in sé, la liquidazione del c.d. danno morale c.d. "di base", normalmente accompagnantisi a ciascuna tipologia di lesione - agli attori, in relazione alla morte della G. Francesca e del suo figlioletto, devono essere riconosciuti, rispettivamente, euro:

- a) 300.000, per la dipartita della prima, e 120.000, per il decesso del secondo, in entrambe le ipotesi *pro capite*, per quanto concerne i genitori della *de cuius*, non conviventi, che, all'epoca della morte della figlia e del nipotino, avevano, rispettivamente, 77 e 71 anni e che, secondo una massima di comune esperienza, deve ritenersi abbiano vissuto con particolare drammaticità la dipartita dei loro prossimi congiunti. D'altra parte, è innegabile che, in una situazione di armonia familiare e di fisiologico svolgimento della relazione genitori-figlia, quale deve ritenersi - in assenza di elementi di giudizio di segno contrario – quella di specie, che la morte di un figlio e di un nipote costituisca un evento tanto più dirompente, quanto più prematuramente essa si verifichi.

Peraltro, dall'espletata istruttoria, è emerso come la Sig.ra G. F. prestasse attività lavorativa presso uno studio contabile, vicino a quello in cui abitavano i suoi genitori. In considerazione di tanto la stessa lasciava i propri figli quotidianamente presso l'abitazione dei suoi genitori, motivo per il quale si deve ritenere, in applicazione di una massima di comune esperienza, che i rapporti fossero stabili ed intimi con gli stessi. Per contro, i genitori, invero, facevano affidamento sulla presenza della figlia e dei nipoti nella loro vita (teste Pacifico Consiglia);

- b) Euro 140.000 per quanto concerne G. E., germano non convivente, che, all'epoca della morte della sorella e del nipotino, aveva 39 anni e che, secondo una massima di comune esperienza, deve ritenersi abbia vissuto con particolare drammaticità la dipartita della sorella.

Tale importo è così determinato in considerazione dell'età del Gastamacchia (anni 39) e della prossima congiunta deceduta (anni 32) e delle correlate aspettative di vita, da individuarsi fra i 30 e i 40 anni;

- c) Euro 320.000 per la dipartita della prima ed euro 140.000 per il decesso del secondo, per quanto concerne V. F., figlia e sorella convivente, che, all'epoca della madre aveva 6 anni e che, secondo una massima di comune esperienza, deve ritenersi abbia vissuto con particolare drammaticità la dipartita dei propri congiunti. Ciò, per quanto, nel caso di specie, data l'età del fratellino al momento del sinistro (mesi 9), a venire in rilievo non è tanto la lesione di una relazione affettiva-sentimentale attuale, quanto l'elisione della legittima aspettativa ad intrattenere quel legame che, abitualmente, intercorre fra due fratelli o sorelle.

D'altronde, dall'espletata istruttoria è emerso, altresì, come la G., nonostante il lavoro svolto, fosse una madre presente nella vita della figlia.

Tale ultima circostanza rinvia a riscontro, altresì, nella consulenza medica espletata sulla piccola F. in cui si è ravvisato un evidente ed effettivo disagio psichico della minore a seguito della perdita prematura della madre e del fratellino.

Ciò, per quanto tale disagio non abbia dato luogo a postumi permanenti di natura psichica.

Ciò è quanto si evince dall'elaborato peritale del C.T.U. secondo cui *“la piccola F. non mostra psicopatologie e dunque danno psichico ma piuttosto un pregiudizio o disagio esistenziale”*. ovvero (pag. 10 della relazione peritale) *“una lesione di un diritto che si riverbera nella vita di un individuo producendo alterazioni nella persona nei suoi aspetti sia individuali che sociali, dove sul piano individuale si presenta come una modificazione della personalità e dell'assetto psicologico nel suo adattamento e sul piano sociale si presenta come una alterazione nelle relazioni familiari-affettive e nelle attività realizzatrici”*.

È, dunque, evidente che la piccola a seguito della morte prematura della mamma e del fratellino (in un contesto tragico ed inaspettato), ha riportato delle conseguenze che sono andate ad alterare in maniera forte e preponderante la vita che conduceva serenamente sino all'evento straordinario che ha del tutto disgregato il suo nucleo familiare.

Ciò, anche in considerazione del fatto che l'età di essa al momento del sinistro le ha consentito di percepire in tutta la sua drammaticità l'evento traumatico consistito nella morte prematura della madre e del fratellino.

D'altra parte, proprio la sua giovane età consente di affermare che, nel caso di specie sia stato reciso un legame affettivo, di particolare intensità, qual è quello fra due fratelli e tra madre e figlia, destinato a protrarsi nel tempo, per un lasso di tempo apprezzabile e che, in applicazione di una regola di esperienza, fondata sulla vita media delle donne, può individuarsi, quanto alla madre, fra i 45 e i 50 anni, quanto al fratellino, fra i 70 e i 75 anni.

d) Euro 320.000 ed euro 320.000 per quanto concerne il V., padre e marito convivente, che, all'epoca della madre aveva 6 anni e che, secondo una massima di comune esperienza, deve ritenersi abbia vissuto con particolare drammaticità la dipartita dei propri congiunti.

Sulla base delle dichiarazioni del V. deve ritenersi che il figlio non fosse stato regolarmente assicurato al sedile, mediante l'uso degli accorgimenti a ciò necessari, ma siedesse sulle gambe della madre.

Tale condotta è censurabile costituendo violazione degli obblighi di protezione dell'integrità fisica che incombe su ogni genitore in relazione al figlio minore di età, tanto più quando questo sia incapace di autodeterminarsi.

Né può dubitarsi che la condotta *de qua* abbia contribuito eziologicamente alla morte dell'infante che è, al contempo, l'esito di una convergenza di condotte colpose ovvero quella dei due automobilisti, nonché della madre, condotte che devono ritenersi dotate della medesima efficienza causale da quantificarsi, pertanto, nel 33,33 per cento.

Dunque, al V., deve essere riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale, nella misura del 66,66 per residui euro 213.312, il cui carico deve essere ripartito, in egual misura (per euro 106,656), tra i coobbligati (la moglie e il C.).

Quanto alla morte della moglie, come già evidenziato, è indubbio che, in virtù della censurabile condotta di guida, in spregio dei limiti di velocità, alla stessa abbia contribuito nella misura del 70 per cento, per cui il risarcimento gli deve essere riconosciuto nella misura del 30 per cento ovvero euro 106.666, per complessivi euro 213.22.

Le somme rivalutate devono essere gravate degli interessi legali, da computarsi sugli importi devalutati al momento della commissione del fatto illecito e rivalutati d'anno in anno, sino all'effettivo soddisfo.

Danno non patrimoniale, di tipo biologico e morale *iure hereditatis et iure proprio*: lo stato dell'arte

Al riguardo, giovinò le seguenti brevi considerazioni.

Una prima problematica concerne la risarcibilità dei danni subiti nell'ipotesi di morte immediata della vittima.

In origine, da una parte, stante l'impossibilità di far valere un proprio diritto al risarcimento del danno (in virtù del principio della irrisarcibilità dei danni riflessi), si è sostenuto che i familiari potessero agire soltanto per far valere *iure hereditatis* il diritto al risarcimento del danno biologico subito dal familiare. Successivamente, si è compreso, come il danno dei familiari doveva essere qualificato anch'esso, come danno diretto derivante dal fatto lesivo e, pertanto, autonomamente risarcibile ex art. 2043 c.c.

Danno c.d. "tanatologico" da morte immediata o da lesione mortale seguita da morte immediata.

Ciò premesso, in sede interpretativa, si è consolidato - non senza spunti critici -, il principio della non risarcibilità del danno tanatologico da morte immediata o da lesione mortale seguita da morte immediata.

Ciò, nell'assunto che il defunto non possa trasmettere, per la perdita della propria capacità giuridica, il diritto di credito consequenziale alla perdita della vita (cfr. da ultimo: Cass., sez. III, 25 gennaio 2002 n. 887; Cass. 1704/97; Cass. 13336/99; Cass. 2134/00). La morte del soggetto leso, infatti, comporterebbe il venir meno della soggettività giuridica e, pertanto, non consentirebbe il sorgere del diritto alla salute e ciò proprio in virtù della impossibilità giuridica di attribuire la titolarità di diritti in capo a chi non è più in vita.

Si afferma, inoltre, che, in considerazione del carattere personalissimo del bene *de quo* - che non è fungibile con un diverso bene - allo stesso non potrebbe attribuirsi valore patrimoniale (cfr. Trib. Milano 15 aprile 1993 n. 4031).

Esisterebbero, infine, anche elementi di carattere sistematico che indurrebbero a concludere per l'insussistenza di un danno biologico da morte *iure hereditario*, e, in particolare, il criterio di liquidazione del danno biologico - legato all'età del soggetto al momento del sinistro, e quindi alla durata del pregiudizio subito - oppure il metodo della rendita vitalizia, quale forma di risarcimento del danno da invalidità permanente prevista dall'art. 2057 c.c.: criteri, i quali presuppongono tutti la permanenza in vita della persona lesa (cfr. Trib. Monza 4 aprile 1991).

Inoltre, l'ordinamento tipizzerebbe - espressamente e specificatamente - le ipotesi in cui gli eredi sono legittimati ad esercitare, dopo la morte del *de cuius*, diritti personalissimi appartenenti per loro natura alla sfera di esclusiva pertinenza del titolare (si pensi, ad esempio, all'azione per il riconoscimento della filiazione legittima, ovvero alla presentazione della querela per diffamazione o all'art. 7, comma 2, del R.D. 29.9.1939 n. 1127 in ordine ai diritti dell'inventore).

In ultimo, si afferma, nel caso in cui la persona muoia, il bene sacrificato non è la salute, bensì la vita. Dunque, gli eredi della vittima, in tal caso, non avrebbero alcun diritto ad esser risarciti per il danno biologico patito dalla vittima, essendo, eventualmente, legittimati ad esser risarciti, "iure proprio", per i danni biologici (e morali) ad essi direttamente derivati (Cass., sez. III, 24 aprile 1997, n. 3592).

D'altra parte, tale esito interpretativo sembrerebbe avere trovato l'avallo del G. delle Leggi, il quale ha dichiarato doversi ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 c.c., e, in subordine, dell'art. 2059 c.c., nella parte in cui non consentirebbero, secondo l'ordinanza di remissione (Trib. Firenze 10 novembre 1993), il risarcimento del danno per violazione del diritto alla vita, al contempo, specificando che la lesione dell'integrità fisica con esito letale non può considerarsi un danno *in re ipsa*, ma "è sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quella indicata dall'art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale), alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato" (Corte cost. 27 ottobre 1994, n. 372).

Profili critici dell'attuale posizione interpretativa in materia di danno c.d. "tanatologico"

Invero, il predetto esito interpretativo non è privo di elementi di criticità.

In primis, perché appare una forzatura logica il ritenere che, per il radicamento di un diritto in capo ad un qualunque soggetto, sia necessario che fra la condotta illecita e l'evento mortale, intercorra anche solo una frazione di secondo.

Nulla osta, per contro, alla diversa conclusione per cui l'iscrizione del diritto relativo, a contenuto risarcitorio, nella sfera giuridica del danneggiato è immediata.

Peraltro, con il pretesto della diversità ontologica fra salute e vita, si perviene a negare tutela ad un bene, il secondo, qualitativamente "superiore" al primo, almeno secondo una gerarchia astratta di valori.

D'altronde, è, stato condivisimlmente, evidenziato come sia discutibile la stessa dicotomia tra diritto alla vita e diritto alla salute. Secondo i fautori della tesi dominante, tali diritti avrebbero una strutturazione ontologica autonoma ed indipendente, quali categorie soggettive distinte.

Da tanto, come esposto sopra, deriverebbero posizioni di diritto diverse in ragione della compromissione di un bene anziché dell'altro. In realtà, sia pur potendo essere valutate sotto profili diversi, la vita e la salute sono dimensioni dell'essere umano assolutamente connesse ed imprescindibili l'una dall'altra. La salute può essere buona o cattiva, può apparire problematica per causa di patologie, ma la stessa, qualsivoglia sia il suo essere, appalesa uno stato di esistenza biologica. La morte, come momento conclusivo della vita umana - almeno di quella terrena - indica il passaggio che comporta la definitiva perdita o irreversibile compromissione della esistenza biologica. Ora, logicamente, di vita si può parlare in quanto vi sia salute, potenzialità biologica. Ed, è, altresì, logico che la perdita della vita non può che presupporre la perdita della salute. In uno, se la salute è la possibilità di attribuire una qualità alla condizione della vita, la vita stessa, affinché possa essere compromessa, presuppone concettualmente che vi sia stata compromissione della salute, intesa latamente come possibilità di un essere vivente di esplicare la funzione biologica cui è preposto. Questo significa

che la salute può anche essere pessima ma comunque rappresentare un concetto positivo in termini di esistenza biologica. La connessione tra vita ed esistenza biologica, ovvero salute, è rappresentativa di una unitarietà concettuale per cui diviene impossibile parlare di vita senza salute (si rimarca il concetto astratto del termine "salute" privo di contenuti qualitativi) e viceversa. Concettualmente la morte presuppone la compromissione della sfera organica, fatto necessariamente antecedente all'evento morte, anche in casi di morte immediata. Diversamente il soggetto non morirebbe. La salute è solo un modo per definire la vita ed il diritto alla salute, in una visione costituzionale, altro non è che l'estrinsecazione della vita che si manifesta nella sua potenzialità biologica. In ultima istanza, la compromissione della vita non può considerarsi fatto ontologicamente diverso rispetto alla compromissione della salute. Una compromissione della salute può comunque aversi in maniera parziale, senza arrivare alla conseguenza dell'evento morte, ma quando la lesione alla salute, alla integrità biologica è totale, allora la conseguenza lesiva sarà quella della compromissione totale, definita come morte biologica.

Posta questa premessa, non potrà non apparire censurabile l'aver riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico solo nell'ipotesi di morte non istantanea, ossia nella quale il soggetto abbia un apprezzabile lasso di tempo per comprendere la sorte del proprio destino. Si veda, ad esempio, **Cass. Civ., sez. III, n. 18163/2007** che, sulla scorta della distinzione in precedenza operata (v. Cass. civ., sez. III, n. 8970/1998) tra il bene "salute" e il bene "vita", ribadisce la tutela risarcitoria solo del primo, considerato che del secondo, *"essendo strettamente connesso alla persona del suo titolare, non se ne può concepire la autonoma risarcibilità quando tale persona abbia cessato di esistere"*; e che poi, dopo avere conseguentemente escluso che *"nulla è dovuto agli eredi"* a titolo di risarcimento *iure successionis* del danno biologico in caso di morte del loro congiunto contestuale all'azione dannosa (in quanto questi non ha mai subito alcun danno biologico rigorosamente inteso), conclude precisando che *"il danno biologico terminale, ovvero il danno subito dal de cuius nell'intervallo di tempo fra la lesione del bene salute e il sopraggiungere della morte conseguente a tale lesione rientra nel danno da inabilità temporanea"*, da quantificare equitativamente in considerazione delle caratteristiche peculiari di tale pregiudizio.

Inoltre, lo stato di coscienza della vittima prima della morte, su cui la giurisprudenza fonda le proprie argomentazioni, è una mera finzione giuridica che conduce a pericolose sperequazioni sostanziali: dovrà essere risarcito chi è rimasto in coma per molti giorni dopo un incidente in stato di totale incoscienza? Come valutare mezz'ora di agonia cosciente di un soggetto che muore tra dolori e sofferenze al sopraggiungere dei soccorsi?

L'apparente contrasto vita-salute da un punto di vista ontologico dimostra la propria fragilità concettuale qualora si analizzi il diritto al risarcimento di un soggetto leso nell'integrità psicofisica al 100%, in stato vegetativo e privo di qualsiasi capacità deterministica, sebbene biologicamente funzionante, rispetto al soggetto che viene compromesso definitivamente con la perdita della capacità biologica (evento morte). Nel primo caso il diritto al risarcimento si conserva (sebbene il soggetto non potrà beneficiarne), in quanto la lesione ha determinato un danno biologico, nel secondo caso il diritto al risarcimento si perde in quanto la lesione non ha determinato un danno biologico.

Diversamente argomentando, se si volesse assumere che la lesione del bene vita è consistita comunque in una compromissione biologica, allora dovremmo affermare che il diritto al risarcimento si perde sol perché non vi è un soggetto legittimato a chiederlo.

In sede interpretativa, il risarcimento del danno biologico *iure hereditatis* è stato riconosciuto, anche in caso di morte istantanea.

In tal senso si è espresso, ad esempio, il Tribunale di Massa Carrara 20 gennaio 1990, secondo il quale "*Nel momento in cui l'integrità psicofisica di una persona (situazione giuridica iniziale) viene negativamente mutata dall'azione od omissione dolosa o colposa di un altro soggetto, entra nel patrimonio del leso il diritto al risarcimento del danno e, se la lesione giunge ad una gravità tale da determinare la morte del leso stesso (situazione finale), detto credito risarcitorio, che forma e concorre a formare l'asse, si trasmette iure ereditario agli aventi diritto. Tale azione ha una sua progressività anche quando sembra che la morte sia istantanea. L'evento, che è conseguenza dell'azione od omissione e che chiude il fatto antigiuridico, va dalle semplici contusioni, alla menomazione, sino alla vitale disaggregazione dell'organismo con conseguente morte del soggetto*". Il Tribunale di Macerata (sent. 26 luglio 2002, in Corti marchigiane, 2004, 181, n.

febbraio) afferma che *“il danneggiato, nel momento in cui diviene vittima di una lesione mortale ed ove tale lesione sia derivata da una condotta ingiusta ex art. 2043 c.c., ha già acquisito, nel proprio patrimonio, il diritto a vedere risarcita l'ingiusta menomazione della propria integrità psico-fisica e poco importa che la morte sopraggiunga istantaneamente o ad apprezzabile distanza di tempo, perché il credito risarcitorio è già sorto e, in quanto tale, è una entità giuridicamente ed economicamente apprezzabile, trasmissibile agli eredi, come tutti gli assetti patrimoniali del de cuius”*; altresì il Tribunale di Napoli (sent. del 6 febbraio 1991 n. 386), precisa come *“la contraria opinione (relativa alla non configurabilità del danno da morte immediata), la quale, pur riconoscendo il diritto al risarcimento in caso di compromissione del bene salute in dipendenza di lesioni non letali, pretende, poi, di precludere il risarcimento medesimo alla vittima di lesioni che provochino la morte, appare inficiato da inammissibile incongruenza logica e postula un'interpretazione in evidente contrasto con i principi costituzionali che tutelano i fondamentali beni e valori personali, come posti in rilievo anche dalla stessa Corte cost. (sent. n. 184/1986)”*.

La ratio di tali conclusioni é da individuare nell'esigenza di tutelare il diritto alla vita, che, come sopra evidenziato, rappresenta il presupposto implicito di ogni situazione giuridica soggettiva riconosciuta dall'ordinamento.

In tale logica, il diritto alla vita sarebbe da intendersi come un vero e proprio diritto soggettivo (al pari del diritto di proprietà) facente già parte del patrimonio del soggetto, e la cui lesione legittima, dunque, il risarcimento e la sua trasmissione agli eredi indipendentemente dalla temporanea permanenza in vita della vittima. *“Contro questo ragionamento, poi”* – continua il Tribunale di Napoli – *“non varrebbe opporre l'affermazione che il titolare del diritto leso non è più in vita e, quindi, non può percepire la perdita subita e non può essere titolare del credito risarcitorio che sorge dalla produzione del danno. Stabilire chi sia titolare del credito risarcitorio è questione non già naturalistica, che si possa risolvere negativamente sulla base del fatto che il danneggiato ha perduto la vita, ma giuridica, da risolversi, dunque, secondo criteri analoghi a quelli che, sul versante opposto dell'obbligazione risarcitoria, conducono ad imputare la responsabilità risarcitoria di determinati danni a soggetti diversi da quelli che li hanno materialmente prodotti”*.

In questa logica interpretativa, equiparando dunque il concetto di salute e vita sotto il profilo ontologico, si risolverebbero quei gravissimi imbarazzi interpretativi che conducono all'affermazione di una maggiore risarcibilità del soggetto leso rispetto al soggetto ucciso.

Invero, la tesi dell'irrisarcibilità - che nega il risarcimento per quanto la riparazione monetaria rappresenti la forma di tutela "minima" di ogni diritto di rilievo costituzionale - è criticabile anche sotto il profilo della c.d. intrasmissibilità del diritto al risarcimento, perché ad essere leso sarebbe un bene personalissimo. Non è, infatti, di difficile intuizione che ciò che si trasmette agli eredi non è il diritto personale alla salute, ma il diritto di credito al risarcimento del danno che, avendo natura patrimoniale, è senza dubbio trasmissibile.

E ciò, perché occorre distinguere la fonte genetica del danno (ovvero la lesione alla vita) dalla natura specifica del rimedio che ad esso vi riconnette l'ordinamento e che è, invece, patrimoniale.

Altro profilo d'incoerenza della tesi "negativa" è ravvisabile nella circostanza che il bene ha natura personale anche nella distinta ipotesi del danno non patrimoniale di tipo biologico, sofferto dalla vittima dell'illecito che deceda dopo una lunga agonia; per cui, pur a fronte di situazioni omogenee, sotto il profilo del bene della vita da tutelare, si arriverebbe a soluzioni diametralmente opposte in termini di tutela accordata.

Peraltro - sotto il diverso profilo dell'asserita impossibilità di trasmissione del danno tanatologico - alla luce delle acquisizioni medico-legali più recenti, deve ritenersi che l'evento-morte, come distruzione delle cellule cerebrali, sia istantaneo solo nelle ipotesi di decapitazione e spapolamento del cervello (Cass. 12.7.2006, n. 15760; Trapuzzano 2012, 1002).

Dunque, in ogni altra ipotesi, la trasmissione dovrebbe essere possibile.

Il diritto alla vita: tutela multilivello

Non ultimo, non può obliterarsi come il diritto alla vita sia riconosciuto come tale dal nostro ordinamento - quale etero-integrato anche dal livello di tutela comunitaria - che, a garanzia dello stesso, predispone una serie di norme di rango costituzionale, direttamente precettive, come l'art. 2 cost. o l'art. 32 cost..

Anzi, proprio la lettura conforme a Costituzione dell'art. 2059 c.c., già sperimentata nel 2003, dovrebbe indurre a sancire la dignità risarcitoria del bene alla vita.

E ovviamente quando si volge lo sguardo all'ordinamento giuridico non si può non considerare anche l'efficacia, se non diretta - per lo meno in termini di norma interposta del giudizio di costituzionalità - dell'art. 2 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, in materia di "Diritto alla vita", secondo cui il diritto di ogni persona alla vita è protetto dalla legge.» (art. 2, CEDU). Norma dalla portata estremamente generica e ricomprensiva di ogni possibile declinazione del bene-vita, incluse le condizioni materiali e giuridiche perché la stessa possa svolgersi in modo dignitoso, così come gli strumenti processuali per ottenere la riparazione del danno. D'altronde, le potenzialità applicative della norma *de qua* sono agevolmente eV.bili dall'ampiezza delle decisioni della Corte che, in relazione alla responsabilità dello Stato da emotrasfusioni, ha affermato il principio secondo cui quando il pregiudizio alla vita o all'integrità fisica non sia volontario, è sufficiente che il sistema giudiziario offra agli interessati degli strumenti di tutela giurisdizionale, da azionare anche davanti alla giurisdizione civile, per accertare l'eventuale responsabilità dei medici ed ottenere ristoro per i danni subiti. Nel caso di specie, sebbene il sistema giudiziario italiano abbia offerto ai ricorrenti strumenti di tutela giurisdizionale che, sul piano teorico, rispondevano ai requisiti prescritti dall'art. 2, sul piano pratico essi si sono rivelati del tutto inadeguati ed inefficaci, in quanto i giudizi volti all'accertamento delle responsabilità non avevano dato esiti tempestivi e soddisfacenti, avendo il processo maturato enormi ritardi tali da superare i termini della ragionevole durata (Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 1° dicembre 2009 - Ricorso n.43134/95 - G.N. c. Italia).

Necessità di un'interpretazione costituzionalmente conforme al fine di evitare la violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6 T.U.E., quale modificato dal Trattato di Lisbona, nonché in relazione all'art. 2 Cedu

Il controverso ruolo nel nostro ordinamento della Cedu

Invero, controverso è se e a seguito della modifica dell'art. 6 TUE, per effetto del Trattato di Lisbona, le norme Cedu abbiano acquisito diretta rilevanza in ambito comunitario e, per l'effetto, anche nel nostro ordinamento.

Infatti, ai successivi paragrafi 2 e 3, lo stesso art. 6 prevede che *<<l'Unione europea aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali>>*; e che *<<i diritti fondamentali>>*, garantiti da detta Convenzione *<<e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.>>*.

Alla luce di tali previsioni, indipendentemente dalla formale adesione alla Cedu da parte dell'Unione europea – non ancora avvenuta, ma comunque preannunciata – i diritti elencati dalla Convenzione sarebbero stati ricondotti all'interno delle fonti dell'Unione addirittura sotto un duplice profilo: in via mediata, tramite la loro elevazione a *<<principi generali del diritto dell'Unione>>*; oppure, in via immediata, come conseguenza della *<<trattatizzazione>>* della Carta di Nizza.

La tesi della comunitarizzazione dell'art. 2 Cedu

L'art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – contenuto nel titolo VII, cui lo stesso art. 6 del Trattato fa espresso rinvio – prevede, infatti, che, ove la Carta *<<contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione>>*; fermo restando che tale disposizione *<<non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.>>*.

Di conseguenza, tutti i diritti previsti dalla Cedu che trovino un "corrispondente" all'interno della Carta di Nizza dovrebbero ritenersi *<<tutelati (anche) a livello comunitario (rectius, europeo, stante l'abolizione della divisione in "pilastri"), quali diritti sanciti [...] dal Trattato dell'Unione.>>*.

Coerentemente con tali premesse concettuali, un cospicuo orientamento di pensiero – in ciò avallato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, 2 marzo 2010, n. 1220 e TAR Lazio, sezione II bis, 18 maggio

2010 n. 11984) – ritiene che le norme Cedu, e, quindi, anche l'art. 2 - beneficerebbero del medesimo statuto di garanzia delle norme comunitarie. Esse, pertanto, non sarebbero più considerate quali norme internazionali e mero parametro "interposto" di legittimità costituzionale di norme domestiche ex art. 117 Cost., bensì quali norme comunitarie (in quanto "comunitarizzate" con il Trattato di Lisbona). Quindi, in virtù della "primauté" del diritto comunitario, sarebbe doverosa la non applicazione di norme interne con esse contrastanti.

Da ciò, la legittimità del ricorso, per l'interprete, non più al solo strumento della rimessione alla Corte Costituzionale, per violazione dell'art. 117 Cost., primo comma, della norma interna che non consenta una tutela (idonea) – e compatibile coi dettami comunitari – di un diritto fondamentale di rilevanza comunitaria, ma al più incisivo meccanismo della disapplicazione, quale mezzo idoneo a consentire un controllo diffuso di compatibilità comunitaria.

La tesi della rilevanza dell'art. 2 Cedu, quale principio generale

Invero, la ricostruzione *de qua* è stata oggetto di critica da parte di un'autorevole dottrina per cui se è vero che <<*il Trattato Unione Europea, per come modificato dal Trattato di Lisbona, consente l'adesione dell'Unione alla Cedu*>>, è vero anche che <<*non solo tale adesione deve ancora avvenire, secondo le procedure del protocollo n. 8 annesso al Trattato, ma soprattutto non comporterà l'equiparazione della Cedu al diritto comunitario, bensì – semplicemente – una loro utilizzabilità quali principi generali del diritto dell'Unione al pari delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.*>>.

Quindi, <<*il Trattato di Lisbona nulla avrebbe modificato circa la (non) diretta applicabilità nell'ordinamento italiano della Cedu che resta, per l'Italia, solamente un obbligo internazionale, con tutte le conseguenze in termini di interpretazione conforme e di prevalenza mediante questione di legittimità costituzionale, secondo quanto già riconosciuto dalla Corte costituzionale.*>>.

Né il suddetto art. 6 potrebbe avere, di per sé, la valenza di un "assenso" dell'Italia (o di un altro stato membro) a quella limitazione di sovranità che, in conformità all'art. 11 Cost., avrebbe consentito (come già verificatosi in occasione dell'adesione dell'Italia al Trattato istitutivo della CE la diretta

operatività della norma internazionale sul piano interno, della regolamentazione dei rapporti giuridici fra i singoli consociati. Infatti, gli stati membri non avrebbero espresso alcuna volontà di autolimitazione e di rinuncia al proprio potere di normazione dei rapporti giuridici creati all'interno di ciascuno di essi.

Né l'assenso alle limitazioni di sovranità ex art. 11 Cost. sarebbe da considerarsi definitivamente "delegato" al legislatore comunitario per effetto dell'iniziale sottoscrizione del Trattato Istitutivo della CEE, ora Unione Europea.

Dunque, quest'ultima, se può aderire alla Cedu quale soggetto internazionale e, in virtù della personalità giuridica di diritto internazionale che gli viene riconosciuta dall'art. 47, non può, però, "disporre", quale soggetto internazionale, della sovranità dei rispettivi stati membri.

Accedendo a tale seconda ricostruzione, per effetto dell'art. 6 la sola UE si sarebbe autovincolata ad aderire alla Cedu in rappresentanza di se stessa e quale soggetto internazionale distinto dagli stati membri.

Ne discende che le norme Cedu sarebbero idonee a dare luogo a vincoli internazionali nei confronti della UE, così come degli Stati membri, ma non sarebbero "garantite" dallo statuto tipico del diritto comunitario e, quindi, dal meccanismo della loro diretta applicabilità.

A diverse conclusioni, si sarebbe potuto pervenire, in sede interpretativa, se fosse stata prevista espressamente, nel Trattato di Lisbona, l'equiparazione del valore giuridico tra le norme comunitarie e quelle della Cedu, così come, appunto, previsto per le disposizioni della Carta di Nizza.

Invero, la Consulta con la sentenza n. 80 del 2011 sembra accedere a tale seconda opzione ricostruttiva dei rapporti fra norme Cedu e ordinamento interno. Infatti, ricostruendo la portata delle sue stesse decisioni, evidenzia <<come, a partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, la giurisprudenza costituzionale sia costante nel ritenere che le norme della Cedu – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare a esse interpretazione e applicazione (art. 32, paragrafo 1, della Convenzione) – integrino, quali «norme interposte», il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli «obblighi internazionali» (sentenze n. 317 e n. 311 del 2009, n. 39 del 2008).>>.

Ne consegue che *<<ove si profili un eventuale contrasto fra una norma interna e una norma della Cedu, il G. comune deve verificare anzitutto la praticabilità di una interpretazione della prima in senso conforme alla Convenzione, avvalendosi di ogni strumento ermeneutico a sua disposizione; e, ove tale verifica dia esito negativo – non potendo a ciò rimediare tramite la semplice non applicazione della norma interna contrastante – egli deve denunciare la rilevata incompatibilità, proponendo questione di legittimità costituzionale in riferimento all’indicato parametro. A sua volta, la Corte Costituzionale, investita dello scrutinio, pur non potendo sindacare l’interpretazione della Cedu data dalla Corte europea, resta legittimata a verificare se, così interpretata, la norma della Convenzione – la à ale si colloca pur sempre a un livello sub-costituzionale – si ponga eventualmente in conflitto con altre norme della Costituzione: <<ipotesi eccezionale nella quale dovrà essere esclusa la idoneità della norma convenzionale a integrare il parametro considerato.>>*.

Al di là della questione relativa alla rilevanza della Convenzione Europea, e dell’art. 2, nell’ordinamento comunitario - e cioè, se la stessa sia “diretta” (perché da considerarsi quale parte integrante dello stesso), o mediata (perché rilevante quale fonte di principi generali, al più alto livello delle fonti -il Trattato sull’Unione Europea-), deve considerarsi consacrato il principio per cui i diritti sanciti dalla C.e.d.u. sono tutelabili, quali principi generali del diritto comunitario, di fronte agli organi comunitari e a quelli degli stati membri.

In tal senso, depone l’univoco dato testuale dell’art. 6 che, come già affermato, prevede che *<<i diritti fondamentali>>*, garantiti dalla Cedu *<<e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali.>>*.

E, ovviamente – come precisato dal preambolo della Carta di Nizza – lo sono nei limiti individuati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Europea cui compete il ruolo istituzionale di “delineare” le fattispecie di diritti della persona suscettibili di tutela, nonché di modularne i limiti operativi.

Ciò, in virtù della portata etero-integratrice dei diritti fondamentali – e, in generale, dei Trattati e della normativa comunitaria suscettibile di diretta applicazione – che deve riconoscersi alle pronunce dei suddetti organi giurisdizionali cui è riconosciuto il potere di variamente modulare e graduare gli strumenti di tutela.

Orbene, in relazione alla tutela della proprietà privata, da parte della Corte europea deve ritenersi oramai acquisito il principio per cui il risarcimento del danno, in applicazione dell'art. 41 Cedu, deve essere, se non integrale¹, almeno equo.

Dunque, deve ritenersi che sia coerente con lo spirito della Convenzione europea e, quindi, della stessa Carta di Nizza (che alla prima rinvia, elevandone il contenuto a parte integrante dei principi generali del diritto comunitario) l'affermazione per cui l'equità del risarcimento è indefettibile anche per quanto concerne ogni altro diritto fondamentale.

E tale deve ritenersi il diritto alla vita di cui all'art. 2 Cedu.

Non solo, ma se, in materia espropriativa, laddove esiste un interesse pubblico da soddisfare, come, nell'ipotesi di «obiettivi legittimi di utilità pubblica, come quelli perseguiti da misure di riforma economica o di giustizia sociale» è giustificabile un indennizzo inferiore al valore di mercato effettivo, per contro, in materia di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli - ambito nel quale, gli interessi da soddisfare sono di natura privata (quello del danneggiante e quello del danneggiato) - il risarcimento dovrebbe essere assicurato anche nell'ipotesi di morte immediata.

Ciò, se si vuole evitare di postulare un'irrazionalità intrinseca del sistema di tutela garantito dalla Cedu.

Ciò, tanto più che come spesso precisato dalla stessa Suprema Corte, il risarcimento del danno costituisce, di per sé, la tutela minima concedibile a fronte della lesione di diritti costituzionalmente garantiti e qualunque restrizione quantitativa o, qualitativa o, come nel caso di specie, una vera e propria

¹ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Strasburgo, n. 24638/94, 11 dicembre 2003, caso Carbonara e Ventura c. Italia, in materia di articolo 41 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (equa soddisfazione), e di articolo 1 del Protocollo n°1, sul diritto di proprietà, in ipotesi di accessione invertita = espropriazione indiretta). Si afferma il principio che: <<Stante la mancata restituzione dell'area acquisita illegalmente e proprio a motivo dell'illiceità dell'acquisizione, l'indennizzo a carico dello Stato italiano deve necessariamente riflettere il valore pieno ed integrale del bene.>>.

esclusione (non ragionevoli, né giustificate dal contemperamento di interessi preminenti) si traduce nella negazione della tutela stessa.

Danno c.d. “tanatologico” da morte non immediata

Soggetta ad un distinto regime giuridico è l'ipotesi della morte sopraggiunta in seguito a lesioni personali dopo un apprezzabile lasso di tempo.

Al riguardo, può ritenersi acquisito al diritto vivente, il principio secondo cui, nel caso in cui tra le lesioni e la morte sia intercorso un congruo lasso di tempo, il diritto al risarcimento del danno biologico della vittima spetta agli eredi *iure hereditatis*.

Orbene, l'intervallo di tempo viene ritenuto congruo allorché, nel periodo fra l'evento lesivo e la morte, il danneggiato abbia subito un pregiudizio direttamente apprezzabile sull'*utilità dell'esistenza*. Quando, cioè, si possa ritenere che il bene giuridico violato sia stata la salute e non la vita, allora potrebbe ritenersi maturato il credito al risarcimento del danno biologico (Cass. 28 novembre 1998 n. 12083). Invero, nonostante la chiarezza dell'affermazione giurisprudenziale, esistono orientamenti difformi circa le condizioni alle quali poter considerare congruo il suddetto intervallo temporale.

Quanto ai criteri di liquidazione del suddetto danno, il G. dovrebbe, coerentemente, giungere a liquidare il danno, secondo gli ordinari criteri tabellari di liquidazione dello stesso, e, quindi, considerando, in via esclusiva, l'intervallo di tempo in cui la vittima sopravviva alle lesioni mortali, con il conseguente rischio di liquidazioni irrisorie rispetto all'enormità dell'evento morte (cfr. *Tribunale Trani, 04 aprile 2008, n. 100* secondo cui *“Nel caso di decesso di un conducente di un veicolo, nel corso di un sinistro stradale, il danno morale ed il danno biologico “iure hereditario” va riconosciuto in favore degli eredi del menzionato soggetto deceduto, però è necessario che tra la data del fatto e quella del decesso, sia decorso un lasso di tempo apprezzabile. Ne consegue che se tale danno è ravvisato sussistente, il danneggiato acquisisce (e quindi trasferisce agli eredi) il diritto al risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea - per quanto assoluta - per il solo tempo di permanenza in vita e non già in relazione ad un*

periodo di tempo pari alle sue speranze di vita per il caso di mancata morte a causa delle lesioni).

Da ciò la conclusione, dettata da esigenze di giustizia sostanziale, secondo cui nell'ipotesi del danno non patrimoniale di tipo biologico e morale, cosiddetto terminale, *“che è quello che la vittima di un sinistro subisce nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte”, “i fattori della personalizzazione debbono valere in un grado assai elevato”* (Cassaz. Sezione III civile, Sentenza 14 luglio 2003, n. 11003), con conseguente necessità di soppesare adeguatamente elementi quali la *“gravità delle lesioni”* e l’*“intensità del dolore della vittima”*.

D'altra parte, è innegabile la differenza che intercorre tra il danno biologico di tipo terminale e il danno biologico in senso stretto, in quanto se in tal ultimo caso, *“fatta eccezione delle invalidità permanenti assai gravi, infatti, la salute del danneggiato tende a regredire o, almeno, a stabilizzarsi; in quello terminale, invece, si assiste ad un danno che tende ad aggravarsi progressivamente”*.

Da ciò la conseguente relativizzazione dei *“criteri contenuti in tabelle, che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi, sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità temporanee o permanenti di soggetti che sopravvivono all'evento dannoso”* (nel medesimo senso appaiono Cass. 16 maggio 2003, n. 7632, secondo cui *“In caso di morte causata da lesioni dopo un apprezzabile lasso di tempo, la quantificazione del danno biologico terminale (quale danno alla salute che, se pur temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità) va effettuato in considerazione delle peculiari caratteristiche del pregiudizio”*; così Cass. 23 febbraio 2005, n. 3766 secondo cui *“qualora alle lesioni consegua dopo un apprezzabile lasso di tempo la morte del soggetto ferito, la quantificazione del danno biologico terminale risarcibile iure hereditario va operata tenendo conto delle peculiari caratteristiche del pregiudizio che, se pur temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità”*).

Quanto alla voce del danno morale, *iure hereditatis*, trasmissibile ai congiunti della vittima, occorre registrare quanto, recentemente, affermato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite dell'11 novembre 2008, secondo cui il Giudice può correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita

dopo poco tempo la morte, che sia rimasta lucida dopo l'agonia in consapevole attesa della fine.

In tal modo, si eluderebbe il vuoto di tutela indotto dalla giurisprudenza di legittimità – che si è avuto modo di evocare - la quale nega, appunto, che nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita, e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (Cass., SS.UU., 11 novembre 2008).

Le considerazioni delle Sezioni Unite del 2008 sulla necessità di assicurare adeguato ristoro alla percezione, da parte del malato terminale, del proprio percorso verso la morte - in considerazione della tragicità di tale percezione e del suo, sempre maggiore, alimentarsi in conseguenza dell'approssimarsi dell'evento-morte - sono trasponibili anche alla diversa ipotesi in cui la morte non segua immediatamente alla condotta illecita ma sia mediata da lesioni che si protraggono per un lasso di tempo apprezzabile prima dell'*exitus vitae*.

Similare è, infatti, la situazione psicologica del danneggiato che assiste all'inesorabile declino della propria integrità – fisica, nella consapevolezza di non potervi porre rimedio in virtù della gravità della propria situazione clinica.

Danno non patrimoniale *sub specie* di danno morale *iure hereditatis*.

Il caso di specie e la sua peculiarità

Orbene, nel caso di specie, la morte non è stata immediata.

Infatti, il piccolo M. è rimasto in vita dopo l'evento lesivo per un giorno, mentre la sua mamma per cinque giorni.

Dunque, deve riconoscersi in capo ai *de cuius* un danno non patrimoniale, suscettibile di trasmissione agli eredi, da liquidarsi nella misura massima accordabile a fronte della compromissione dell'integrità psico – fisica, ovvero quella del 100 per cento.

Questo Giudice è a conoscenza della pluralità di metodi liquidatori affermatasi nella prassi, ma ritiene che solo tal ultimo consenta di riconoscere rilievo giuridico alla perdita del bene non solo della salute, ma della vita stessa.

A tale titolo, dunque, agli eredi devono riconoscersi euro 1.018.126,00, pari ad un danno biologico terminale del 100 per cento, subito da un soggetto di anni 32, nonché euro 1204.882 pari ad un danno biologico terminale del 100 per cento, subito da un soggetto di mesi 9.

Quanto al danno da perdita da rapporto parentale che, radicatosi in capo alla Gustamacchia, per la perdita del proprio figlioletto, si sarebbe trasmesso in capo agli eredi, giovino le seguenti considerazioni.

Sulla base delle dichiarazioni del V., deve ritenersi che il figlio non fosse stato regolarmente assicurato al sedile, mediante l'uso degli accorgimenti a ciò necessari, ma siedesse sulle gambe della madre.

Tale condotta è censurabile costituendo violazione degli obblighi di protezione dell'integrità fisica che incombe su ogni genitore in relazione al figlio minore di età, tanto più quando questo sia incapace di autodeterminarsi.

Né può dubitarsi che la condotta abbia avuto un contributo eziologico nella morte dell'infante che è, al contempo, l'esito di una convergenza di condotte colpose ovvero quella dei due automobilisti, nonché della madre, condotte che devono ritenersi dotate della medesima efficienza causale da quantificarsi, pertanto, nel 33,33 per cento.

Dunque, alla G., il danno da perdita del rapporto parentale deve essere riconosciuto nella misura del 66.66 per cento.

Lo stesso, in considerazione del decesso dopo pochi giorni della stessa, nonché dell'età del neonato e della mamma, può essere quantificato in euro 24.000 il cui 66,66 per cento è pari ad euro 15980,00 il cui carico deve essere ripartito, in egual misura (per euro 7990,00), tra i coobbligati (il marito e il C.).

Il danno patrimoniale *iure proprio*

Gli attori hanno prodotto regolari contratti di lavoro a nome di G. F., oltre a buoni fruttiferi che la stessa aveva acceso nell'interesse dei suoi figli.

Deve ritenersi, quindi, che la stessa, una giovane donna di 32 anni, lavoratrice, con verisimile propensione al risparmio, ben avrebbe potuto continuare a lavorare

conservando la possibilità di preconstituire per sé e per il suo nucleo familiare sufficienti prospettive economiche future.

D'altronde, in virtù dell'espletata prova orale deve ritenersi provata, la circostanza che la giovane F. lavorasse, seppur a tempo parziale, facendo affidamento sui rapporti solidi familiari conservati con il suo nucleo di origine per affidare allo stesso i suoi piccoli.

Peraltro, non è stata fornita una prova rigorosa della retribuzione percepita dalla G. che - in considerazione del livello di inquadramento e del numero di ore per le quali doveva prestare la propria attività lavorativa - deve ritenersi nella misura minima di euro 500.00.

A titolo di danno patrimoniale *iure proprio*, in via equitativa, in considerazione della prova dell'assunzione della Gustamacchia come impiegata di terzo livello, nonché della tendenziale destinazione dei proventi dell'attività lavorativa ai propri figli - almeno nell'ambito di un rapporto familiare, privo di deviazioni patologiche - appare equo riconoscere alla figlia F. euro 52.000.

Ciò ipotizzando che ad essa sarebbero stati destinati almeno 200.00 euro mensili per circa ancora 22 anni.

D'altronde, è noto come un figlio abbia diritto ad essere mantenuto fino al conseguimento dell'autosufficienza economica che, in considerazione delle peculiari condizioni del nostro paese, nonché del generale e storico "trend" occupazionale italiano, specie nelle aree meridionali, non può ipotizzarsi prima dei 25/28 anni.

Il danno non patrimoniale *iure proprio* di V. G.

In ordine al danno biologico *iure proprio* lamentato il CTU dott. Alessandro Bocchini ha accertato un danno così determinato: ITT gg.20, ITP al 50% gg. 20, postumi permanenti 7-8% cui si somma un danno psichico in misura del 5-6% per un danno biologico complessivo del 12-13%.

Applicando le predette tabelle, il danno da invalidità permanente subito dall'attrice deve essere quantificato in euro:

- € 33.018,00 (che discendono dal valore del "punto", relativo al danno non patrimoniale (ovvero € 3.215, 04), moltiplicato per il numero dei punti di

invalidità (13), applicato il demoltiplicatore correlato all'età, al momento dell'evento lesivo, pari a 43 anni).

- Quanto, invece, al calcolo del danno da inabilità temporanea, in applicazione dei suddetti valori tabellari e considerato che il risarcimento per ogni giorno di invalidità assoluta è pari, nella misura minima, ad euro 96,00, si quantifica in:

- a) € 1920,00, l'ITT, giorni 20:
- b) € 960,00,00 l'I.T.P. al 50% giorni 20, per complessivi euro 2880,00.

In totale, per i danni su indicati devono liquidarsi all'attore complessivi € 35.898,00 che derivano dalla liquidazione complessiva del pregiudizio.

Importo che deve essere decurtato per le ragioni suesposte del 70 per cento, per residui 10.769,4.

Quanto al dedotto danno patrimoniale iure ereditario, conseguente al decesso della moglie, non è stata fornita idonea prova che l'entità della remunerazione della G. fosse di tale entità da consentire di contribuire al mantenimento, oltre che della figlia F., anche del marito.

Dunque, la pretesa *de qua* deve essere rigettata.

Devono, invece, riconoscersi le spese funerarie, nonché quelle mediche e per i danni della Opel, il cui valore ante sinistro è stato valutato, dal ctu, in euro 1500,00 (per complessivi euro 7610,00), per quanto le stesse, per le ragioni suesposte, debbano essere decurtate del 70 per cento, per residui euro 2283,00.

Ovviamente su tutte le poste liquidate a titolo di danno non patrimoniale, devono riconoscersi gli interessi legali, da computarsi sugli importi devalutati al momento della commissione del fatto illecito, ovvero al 11.06.2005, e rivalutati d'anno in anno, sino all'effettivo soddisfo.

Così per tutte le poste liquidate a titolo di danno patrimoniale sono dovuti interessi e rivalutazione dal 11.06.2005, sino all'effettivo soddisfo.

L'accoglimento della domanda determina la regolamentazione delle spese di giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da G. F., F. C., G. E., quest'ultimo in proprio e anche nella qualità di curatore speciale della minore V. F., contro C. G., N. Ass. Ni, V. G., nonché nei confronti di V.

Ass.Ni, S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, così provvede:

1. accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa è imputabile alla responsabilità concorsuale del V., per il 70 per cento, e del C., per il 30 per cento;
2. per l'effetto, condanna C. G., V. G., in solido, nonché - nei limiti del massimale assicurato - V. Ass.ni, S.P.A., N. Ass.ni in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento di ogni danno patito dagli attori, al netto degli acconti percepiti, e che viene liquidato:

A) per G. F.:

a) quanto al danno non patrimoniale *iure proprio* da perdita del rapporto parentale, in € 420.000,00;

B) per F. C.:

a) quanto al danno non patrimoniale *iure proprio* da perdita del rapporto parentale, in € 420.000,00;

C) per G. E., quanto al danno non patrimoniale *iure proprio* da perdita del rapporto parentale, in € 140.000,00;

D) per V. F., quanto al danno non patrimoniale *iure proprio* da perdita del rapporto parentale, in € 460.000,00;

E) per V. F., quanto al danno patrimoniale *iure proprio*, in € 52.000;

F) in favore degli eredi *pro quota*, quanto al danno non patrimoniale *iure hereditario*, in euro 1.018.126,00 (per la morte della G.) ed in euro 1204.882 (per la morte del figlioletto); oltre, per le poste liquidate a titolo di danno non patrimoniale, interessi legali, da computarsi sugli importi devalutati al momento della commissione del fatto illecito, ovvero all'11.06.2005, e rivalutati d'anno in anno, sino all'effettivo soddisfo; nonché oltre interessi sulle somme originarie rivalutate anno dopo anno dal l'11.06.2005 sino alla data del pagamento, per quanto concerne le poste liquidate a titolo di danno patrimoniale;

3. condanna, altresì, C. G., V. G., nonché - nei limiti del massimale assicurato - V. Ass.ni, S.P.A., N. Ass.ni in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, salvo regresso nei rapporti interni, in favore degli eredi *pro quota*, a titolo di danno da perdita del

rapporto parentale, subito dalla de cuius, di euro 15980,00; oltre interessi legali, da computarsi sugli importi devalutati al momento della commissione del fatto illecito, ovvero al 11.06.2005, e rivalutati d'anno in anno, sino all'effettivo soddisfo; danno patrimoniale;

4. per l'effetto, condanna, altresì, C. G. per l'intero importo, nonché - nei limiti del massimale assicurato - N. Ass. ni in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento dei danni patiti *iure proprio* da V. G., al netto degli acconti percepiti, e che viene così liquidato:

a) quanto al danno non patrimoniale *iure proprio* da perdita del rapporto parentale, in € 213.22;

b) quanto al danno non patrimoniale *iure proprio* di tipo biologico, in € 10.769,4;

c) quanto al danno patrimoniale *iure proprio*, in € 2283; oltre, per le poste liquidate a titolo di danno non patrimoniale, interessi legali, da computarsi sugli importi devalutati al momento della commissione del fatto illecito, ovvero all'11.06.2005, e rivalutati d'anno in anno, sino all'effettivo soddisfo; nonché oltre interessi sulle somme originarie rivalutate anno dopo anno dal l'11.06.2005 sino alla data del pagamento, per quanto concerne le poste liquidate a titolo di danno patrimoniale;

5. condanna C. G., V. G., in solido, nonché - nei limiti del massimale assicurato - V. Ass.ni, S.P.A., N. Ass.ni in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore degli attori (compreso il V. Giuseppe) delle spese di lite liquidate nel complessivo importo di € 75.000,00, oltre iva, cap e spese generali come per legge;

5. pone, definitivamente, a carico delle compagnie convenute, in solido, le spese della disposta CTU.

Brindisi,

Il GI

(Dott. Antonio Ivan Natali)



